



**Fondosviluppo S.p.A.**  
**Fondo Mutualistico per la Promozione e lo  
Sviluppo della Cooperazione**

***REGOLAMENTO di ACCESSO***

Modalità di intervento  
Criteri generali di valutazione  
Requisiti e condizioni minime di accesso

Ottobre 2019

## Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	13 maggio 2009	Adozione regolamento interno
2°	31 marzo 2011	Aggiornamento e implementazione
3°	25 Giugno 2014	Aggiornamento e implementazione
4°	31 marzo 2015	Adeguamento remunerazione partecipazioni
5°	6 giugno 2017	Introduzione e condizioni Strumenti Finanziari Partecipativi
6°	22 ottobre 2019	Rivisitazione, aggiornamento e implementazione

## Sommario

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
- Finalità regolamento.....	4
- Società/mission.....	4
- Beneficiari.....	4
<b>2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO</b> .....	<b>5</b>
<i>2.1- interventi a sostegno di piani di impresa cooperativa (sviluppo e start up)</i> .....	5
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b> .....	5
- Fondo rotativo.....	5
- Importo massimo.....	5
- Investimenti ammessi.....	5
- Replicabilità dell'intervento.....	5
- Derogabilità condizioni.....	5
<b>TIPOLOGIE</b> .....	6
<b>A) Interventi finanziari DIRETTI</b> .....	6
- Partecipazioni al capitale sociale.....	6
- Finanziamenti, mutui, prestiti.....	6
- Strumenti finanziari partecipativi (cd ibridi).....	6
- titoli di debito.....	6
- Concorso in c/gestione.....	6
- Liberalità e premi.....	7
<b>B) Interventi finanziari INDIRETTI</b> .....	7
- Concorso in conto interessi,.....	7
- Apporto per cassa e/o di firma (garanzie) a fondi dedicati in Enti strumentali, destinati al finanziamento di enti cooperativi.....	7
- Garanzia fideiussoria.....	7
<b>C) Bandi, Call, plafond dedicati</b> .....	8
<i>2.2 – interventi a sostegno di programmi promozione cooperativa, formazione e studi &amp; ricerche</i> .....	8
<b>D) Attività di promozione cooperativa</b> .....	8
<b>E) Attività formativa</b> .....	8
<b>F) Studi &amp; ricerche</b> .....	9
<b>3. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E DELIBERAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>4. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO</b> .....	<b>10</b>
- Requisiti soggettivi.....	10
- Requisiti documentali.....	10
- Requisiti minimi di natura patrimoniale ed economica.....	10
<b>5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E POST MONITORAGGIO</b> .....	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 1</b> .....	<b>12</b>
<b>Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore</b> .....	12
<b>ALLEGATO 2</b> .....	<b>15</b>
<b>Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi</b> .....	15
<b>ALLEGATO 3</b> .....	<b>18</b>
<b>Spese di istruttoria</b> .....	18
<b>ALLEGATO 4</b> .....	<b>18</b>
<b>Tassi di interesse mutui</b> .....	18

## 1. PREMESSA

### - Finalità regolamento

Il presente regolamento interno ("Regolamento"), adottato dal Consiglio di Amministrazione, definisce le diverse modalità di intervento, i criteri di valutazione e le condizioni applicate dalla Società, in modo da assicurare la piena aderenza delle attività alle finalità ed alla lettera della Legge 31.1.92 n. 59, ed alle indicazioni ricevute in tal senso dagli azionisti.

### - Società/mission

Fondosviluppo spa, fondo mutualistico della Confcooperative, ai sensi dell'art. 11 L. 59/92, ha come scopo:

- la promozione ed il finanziamento di **progetti di sviluppo imprenditoriale cooperativo** e di **creazione di impresa cooperativa** rivolti ad incrementare l'occupazione, l'innovazione, e la crescita della cooperazione, con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Fondosviluppo interviene prioritariamente per concorrere all'attuazione di progetti strategici settoriali, che coinvolgono direttamente o indirettamente – tramite forme di integrazione - un vasto numero di cooperative o Enti interessati, con preferenza per quelli che comportano incrementi di occupazione ed investimenti nel Mezzogiorno.

- la promozione e la realizzazione, sia diretta che indiretta, di programmi di **promozione cooperativa**, di **formazione e di studi e ricerche** su tematiche, sia economiche che sociali, di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

### - Beneficiari

Fondosviluppo interviene, in via diretta o indiretta, a favore di società cooperative o loro consorzi, o società controllate da questi, aderenti a Confcooperative, in regola con la contribuzione associativa, operanti in tutti i settori.

## 2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

### 2.1- interventi a sostegno di piani di impresa cooperativa (sviluppo e start up)

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti gli interventi finanziari a sostegno di piano di impresa per lo startup e/o sviluppo imprenditoriale cooperativo sono connotati, a prescindere dalle diverse tipologie, dalle seguenti principali caratteristiche generali:

##### - Fondo rotativo

Fondosviluppo S.p.A. interviene, di norma, sia nelle iniziative di sviluppo che di creazione di nuove imprese, con il metodo del "**Fondo di rotazione**" sia che si tratti di partecipazione al capitale (socio sovventore/socio finanziatore), che di mutuo o altra tipologia di intervento.

##### - Importo massimo

- Di norma il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in **€ 700.000**; sono possibili eccezioni al limite indicato, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa e dell'interesse strategico per il Movimento cooperativo.
- Il limite ordinario massimo di intervento del Fondo nelle Cooperative costituite **da 3 ad 8 soci** ammonta a **50.000 €.**—

##### - Investimenti ammessi

Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, nelle tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile, oltre che le correlate necessità di **capitale circolante** in misura congrua rispetto all'investimento complessivo e comunque **non oltre il 20%** dello stesso.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammesse a finanziamento qualora vi siano elementi ragionevolmente attendibili per provare la loro utilità pluriennale.

Gli investimenti in beni immateriali (es. oneri di progettazione, etc.) non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti.

##### - Replicabilità dell'intervento

Di norma, il Fondo non interviene a favore di un'impresa che, avendo già beneficiato di un intervento, è in fase di rimborso dello stesso. Eventuali deroghe ai criteri sopra descritti, sono consentite al Consiglio di Amministrazione, in considerazione della natura dell'attività, dei benefici prodotti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 59/92 e del carattere strategico dell'iniziativa.

##### - Derogabilità condizioni

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può derogare alle condizioni, alla durata, modalità ed importi per interventi in progetti imprenditoriali di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo.

## TIPOLOGIE

Fondosviluppo interviene **a sostegno di piani di impresa cooperativa**, sia di sviluppo che di start up, con diverse modalità, sia in via diretta che tramite convenzioni:

### A) interventi finanziari DIRETTI

#### - Partecipazioni al capitale sociale

Intervento nel capitale sociale, a titolo di socio sovventore o socio finanziatore ex art. 2526 del Codice civile articoli 4 e 5 Legge 59/92, per un periodo, **di norma da 5 a 7 anni**, scaduto il quale il capitale dovrà essere rimborsato; Fondosviluppo in nessun caso, al momento del perfezionamento della partecipazione, può detenere una quota superiore al **49%** del capitale sociale

Le condizioni di remunerazione e redditività, le modalità di dismissione e rimborso delle partecipazioni al capitale di rischio sono specificate **nell'ALL. 1** del presente regolamento e sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fondosviluppo S.p.A. si riserva di designare per gli Organi della società partecipata, esperti per il Collegio sindacale e per il Consiglio di Amministrazione.

Lo statuto dell'ente richiedente deve prevedere tutti gli adeguamenti introdotti dalla legge 59/92 e comunque le clausole che saranno indicate da Fondosviluppo S.p.A., secondo quanto indicato nell' **ALL. 1**

#### - Finanziamenti, mutui, prestiti

Finanziamento a medio termine (**di norma da 5 a 7 anni**), con restituzione semestrale, a rate costanti a tassi agevolati, fissati periodicamente dal CdA in base a parametri di mercato e alla localizzazione degli investimenti, **ALL. 4**. In ogni caso, le variazioni dei tassi non potranno avere effetto retroattivo.

Di norma, il finanziamento è **garantito da una fideiussione** emessa da Cooperfidi Italia e/o da primario istituto bancario e/o assicurativo, anche in base ad apposite convenzioni con soggetti di sistema.

In tal caso sarà applicato un tasso di interesse inferiore.

#### - Strumenti finanziari partecipativi (cd ibridi)

Fondosviluppo può sottoscrivere **strumenti finanziari partecipativi** emessi dagli enti cooperativi ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2346 c.c. (**c.d. "ibridi"** tra titoli di partecipazione e titoli di debito) **della durata di norma da 5 a 7 anni**, contribuendo così al rafforzamento patrimoniale della cooperativa.

Si tratta di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti in nessun caso imputati a capitale sociale, che attribuiscono determinati diritti patrimoniali ed amministrativi fissati dal CdA del Fondo e specificati nell' **ALL. 2** del presente regolamento che ne disciplina anche le modalità di rimborso e che sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte dal Consiglio di Amministrazione.

#### - titoli di debito

Fondosviluppo potrà sottoscrivere titoli di debito che saranno emessi dagli enti cooperativi, secondo condizioni e modalità che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo, anche sulla base di quanto previsto dal soggetto emittente.

#### - Concorso in c/gestione

Fondosviluppo può sostenere **iniziative di start-up, iniziative a carattere innovativo e sperimentale** e iniziative **di rilevanza strategica straordinaria**, che rispondano ad esigenze di crescita e sviluppo economico e sociale della collettività, anche in particolari settori, attraverso un concorso ai costi di gestione sostenuti, a fronte di adeguata documentazione.

- **Liberalità e premi**

Iniziative di elevato valore sociale

Nell'ambito di iniziative ad elevato valore sociale, in presenza del coinvolgimento di giovani, di forte innovazione sociale legata all'educazione alla legalità in territori particolarmente esposti alla criminalità organizzata, tendenti, in coerenza con le finalità del Fondo ai sensi della L. 59/92, anche a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli, Fondosviluppo può sostenere **programmi imprenditoriali connessi alla gestione di beni confiscati alla mafia** da parte di cooperative e programmi di promozione cooperativa per il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata tramite un **apporto una tantum di massimo € 35.000,00**, a fronte di investimenti e previa verifica dei requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività.

Qualora tali iniziative provengano da cooperative aderenti anche ad altre associazioni, come spesso avviene grazie alla collaborazione sul territorio, Fondosviluppo interverrà, sempre entro tali importi, congiuntamente ai rispettivi Fondi mutualistici, condividendone la valutazione e l'entità dell'intervento.

Plafond dedicati a Start up cooperativi

Nell'ambito di iniziative dedicate agli start up cooperativi (es bandi, call etc) Fondosviluppo può riconoscere, sulla base di determinati requisiti previsti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in linea con la natura dell'iniziativa, c.d. **premi di nascita**, di importo **massimo di € 5.000**.

**B) Interventi finanziari INDIRETTI**

Fondosviluppo può intervenire a sostegno di piani di impresa in via indiretta, tramite convenzioni e/o la partecipazione a fondi dedicati presso altri enti strumentali, per uno o più settori, a livello o con valenza regionale o nazionale, che possano determinare condizioni ed opportunità favorevoli, delle quali possano beneficiare un numero elevato di cooperative.

In tali casi può intervenire tramite:

- **Concorso in conto interessi,**

in abbattimento parziale degli interessi applicati dagli Istituti finanziatori, secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni.

Il concorso agli interessi a vantaggio degli Enti cooperativi sarà quantificato dal Consiglio di amministrazione di volta in volta, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione sottoscritta tra le parti.

- **Apporto per cassa e/o di firma (garanzie) a fondi dedicati in Enti strumentali, destinati al finanziamento di enti cooperativi**

Al fine di intervenire in settori specifici della cooperazione e di attivare strumenti di finanza locale sul territorio, Fondosviluppo può intervenire in Enti strumentali allo sviluppo cooperativo, compresi i **consorzi fidi**, ovvero sottoscrivere apposite convenzioni, finalizzate alla costituzione di specifici fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma (garanzie), adeguatamente contro garantite da terzi, di Enti cooperativi. Gli interventi in esame sono di norma destinati ad una pluralità di soggetti.

- **Garanzia fideiussoria**

Fondosviluppo può, in via non prevalente, **rilasciare fideiussioni** a favore degli Enti Cooperativi, in base a specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

### C) Bandi, Call, plafond dedicati

Fondosviluppo può realizzare, in via diretta, iniziative a sostegno di specifiche tipologie di cooperative, oppure a sostegno di determinati settori, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, attraverso la pubblicazione di Bandi, call, stanziamento di plafond dedicati.

In questi casi potrà sostenere i singoli enti cooperativi anche con più tipologie di interventi finanziari, sulla base di specifici requisiti e specifiche condizioni previste dalla singola misura dedicata.

^^

#### *2.2 – interventi a sostegno di programmi di promozione cooperativa, di formazione e studi & ricerche*

Fondosviluppo realizza e sostiene iniziative di **PROMOZIONE COOPERATIVA, FORMAZIONE e STUDI e RICERCHE** relative a tematiche, sia economiche che sociali, di rilevante interesse per il movimento cooperativo, di norma su proposta di Confcooperative e Federcasse, sia direttamente tramite proprie risorse interne sia indirettamente tramite affidamento di incarichi a soggetti di sistema o a enti specializzati.

In tali iniziative, Fondosviluppo interviene per **tranche**, in base allo **stato avanzamento lavori -SAL** e previa presentazione da parte del soggetto attuatore di **idonea rendicontazione** delle attività svolte in termini di misurazione di **obiettivi** raggiunti, **risultati** conseguiti e **utilizzo/diffusione** del prodotto finale, in linea con quanto previsto dalla proposta progettuale.

Inoltre, ogni iniziativa dovrà **valorizzare e dare visibilità al sostegno del Fondo** in modo adeguato, anche con **l'utilizzo del logo** del Fondo, sia nella documentazione che negli eventi di promozione e divulgazione dell'iniziativa stessa.

Pertanto, Fondosviluppo si riserva la **facoltà di supervisionare ed eventualmente interrompere** le attività affidate, sia in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto generale sia in caso di mancata indicazione e valorizzazione del sostegno del Fondo e mancato utilizzo del logo.

Il Consiglio di Amministrazione può fissare per ciascun anno dei limiti di importo da assegnare a tali attività, in relazione all'entità delle risorse pervenute al Fondo.

### D) Attività di promozione cooperativa

Realizzazione, diretta e indiretta, di progetti aventi obiettivi di promozione, solidarietà sociale, sviluppo ed innovazione del sistema cooperativo, anche attraverso iniziative di innovazione tecnologica e iniziative, anche in settori strategici, a carattere nazionale di particolare importanza per la crescita ed il rafforzamento del movimento cooperativo. Tra queste, ad esempio, anche iniziative volte al sostegno delle politiche dei servizi, dei servizi di accompagnamento e assistenza a favore delle cooperative, iniziative di infrastrutturazione tecnologica della rete dei servizi; iniziative a sostegno delle politiche dei soci delle cooperative; iniziative di diffusione della cultura cooperativa, iniziative di educazione cooperativa nelle scuole, etc. Si tratta di iniziative e programmi innovativi volti allo sviluppo delle cooperative e la promozione di nuova cooperazione.

### E) Attività formativa

Le attività di formazione possono essere realizzate, direttamente o indirettamente, di norma su proposta di Confcooperative e Federcasse, relativamente a:



- **programmi di formazione imprenditoriale cooperativa** rivolta al management, agli amministratori e ai soci delle cooperative e/o a dirigenti e quadri del movimento cooperativo, in quanto strumento di promozione cooperativa, di innovazione e sviluppo economico-scientifico-sociale e di sviluppo di servizi innovativi di accompagnamento e assistenza imprenditoriale.
- **iniziative di cd alta formazione** (corsi di laurea, c.d. laurea breve, master post universitari, cattedre di discipline cooperative) gestiti da Università e/o Organismi da esse derivanti, anche attraverso l'istituzione ed il sostegno di borse di studio.

## F) Studi & ricerche

Fondosviluppo realizza, sia direttamente che indirettamente tramite l'affidamento di incarichi specifici, studi e ricerche, indagini di mercato ed azioni simili, di norma su proposta di Confcooperative e Federcasse, volte alla promozione cooperativa, allo sviluppo delle cooperative, all'innovazione economico-scientifico-sociale, alla compliance normativa delle cooperative, allo sviluppo di servizi innovativi di accompagnamento e assistenza imprenditoriale.

## 3. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E DELIBERAZIONE

### PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Nell'ambito degli interventi a sostegno dei piani di impresa (sviluppo e start up), sia diretti che indiretti, Fondosviluppo valuta preferenzialmente i progetti nei quali il proprio intervento consente di attivare l'utilizzo di incentivi e altre misure pubbliche di sostegno, per perseguire un **effetto moltiplicatore** delle risorse impiegate.

Relativamente alle Cooperative costituite da 3 ad 8 soci, saranno ammesse e valutate **solo** quelle imprese i cui **soci non appartengono allo stesso nucleo familiare**.

Particolari elementi positivi di valutazione, che possono dare luogo al riconoscimento di **premierità** in termini di applicazione di condizioni maggiormente vantaggiose, che saranno determinate di volta in volta dal CdA (per es. tasso di interesse o tasso di remunerazione del capitale, garanzie richieste, spese istruttorie, etc) sono:

- La **compartecipazione finanziaria diretta dei soggetti richiedenti**, principalmente in termini di aumento di capitale sociale da parte dei soci, commisurata alla natura ed alle caratteristiche economico-finanziarie dell'iniziativa,
- **L'utilizzo degli strumenti e delle società di sistema**, comprese quelle del credito cooperativo, e **la partecipazione a progetti strategici di sistema**, sia nazionali che locali, da parte del soggetto richiedente.

In generale, i parametri qualitativi e quantitativi presi in considerazione in corso di istruttoria, che contribuiscono a formare il giudizio complessivo, rating finale, elaborati anche sulla base dei criteri preferenziali della L. 59/92 (mezzogiorno, occupazione, innovazione) sono:

- Il carattere di mutualità prevalente del soggetto richiedente,
- Le caratteristiche patrimoniali ed i livelli di liquidità aziendale,
- La sostenibilità finanziaria complessiva,
- Gli indicatori di sviluppo, l'incremento occupazionale ed i livelli di produttività.

Nel corso dell'istruttoria vengono consultate anche le strutture territoriali di Confcooperative.

Dei progetti presentati saranno informate le Federazioni Nazionali di settore affinché possano esprimere un parere sul soggetto richiedente in termini di affidabilità e di qualità del rapporto associativo.

Alla luce dei risultati dell'istruttoria tecnica, il Consiglio di Amministrazione delibera in modo insindacabile se approvare il progetto, le modalità e le condizioni dell'intervento.

La delibera di intervento può prevedere che lo stesso avvenga **per "tranches"** successive, collegate allo sviluppo del progetto approvato.

L'intervento di Fondosviluppo può anche essere subordinato al verificarsi di **specifiche condizioni**, emerse in sede di istruttoria.

Le delibere di intervento del CdA hanno una **validità di 6 mesi**, trascorsi i quali senza che sia stato possibile attuarle per circostanze dipendenti dalla cooperativa (es. mancato verificarsi delle condizioni) le stesse saranno inefficaci con conseguente liberazione dell'impegno a carico di Fondosviluppo.

E' previsto un concorso alle **spese di istruttoria** da parte del beneficiario la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione che potrà aggiornarla periodicamente, secondo quanto previsto **dall'ALL 03**

#### 4. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO

##### PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Gli enti cooperativi richiedenti l'intervento finanziario a sostegno di un piano di impresa dovranno possedere alcuni requisiti minimali, sia soggettivi, sia di tipo documentale, che di natura patrimoniale ed economica, che saranno oggetto di una verifica preliminare per la valutazione di ammissibilità della richiesta e avvio del successivo iter istruttorio e deliberativo.

##### - **Requisiti soggettivi:**

- Adesione a Confcooperative;
- Regolarità dei contributi associativi a Confcooperative;
- Corretto versamento a Fondosviluppo del 3% degli utili conseguiti, ai sensi della L.59/92.

##### - **Requisiti documentali:**

Tutte le istanze di intervento a sostegno dei piani di impresa, sia che si tratti di iniziative di start up che di sviluppo, dovranno essere corredate da un **business plan** che dovrà comprendere determinate voci principali, secondo un modello tipo predisposto dalla Società.

In caso di carenza documentale in corso di istruttoria verranno chieste adeguate integrazioni.

##### - **Requisiti minimi di natura patrimoniale ed economica:**

Nelle iniziative di sviluppo i soggetti richiedenti dovranno di norma possedere alcuni requisiti di natura patrimoniale ed economica che saranno oggetto di verifica preliminare al fine di individuare eventuali significative criticità insite nei progetti presentati, secondo parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione, oggetto di aggiornamenti periodici:

- Patrimonio Netto: il capitale sociale non deve risentire delle perdite di esercizi precedenti;
- Patrimonio Netto: superiore o uguale al 5% del totale attivo, almeno nell'ultimo bilancio definitivo;
- Risultato Netto: non negativo per entrambi gli ultimi due bilanci definitivi.

## **5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO e POST MONITORAGGIO**

Fondosviluppo effettua verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle singole iniziative e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere il proprio intervento qualora siano venuti a mancare i presupposti che giustificarono la partecipazione al progetto.

Le attività di monitoraggio riguardano le partecipazioni detenute dal Fondo negli Enti cooperativi, in considerazione del maggior rischio connesso a tali operazioni.

Tali verifiche dovranno consentire, oltre la valutazione della situazione economica e finanziaria della cooperativa, anche la valutazione dell'efficacia degli interventi del Fondo in termini economici, occupazionali ed organizzativi e l'esame dello stato di realizzazione degli investimenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato e finanziato da Fondosviluppo.

L'ente beneficiario è tenuto, pertanto, a mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai fini dello svolgimento di tale attività ed a fornire tutte le informazioni che via via potranno essere richieste.

In ogni caso, gli Enti beneficiari partecipati, annualmente, sono tenuti alla trasmissione del bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione.

Le attività di monitoraggio e post monitoraggio coinvolgeranno anche gli eventuali rappresentanti del Fondo presenti negli Organi sociali della partecipata. Tali rappresentanti sono tenuti a fornire periodicamente report informativi circa l'andamento economico, patrimoniale e gestionale della partecipata.

Le informazioni acquisite e le verifiche effettuate sono condivise con l'ufficio revisioni di Confcooperative e con il consulente legale.

Fondosviluppo valuterà caso per caso, in base alle risultanze del monitoraggio e secondo le specifiche procedure approvate dal CdA, le azioni da porre in essere in termini di:

- Richiesta di chiarimenti,
- Convocazione riunione con l'ente partecipato per eventuali azioni correttive,
- Aggiornamenti semestrali sulle specifiche problematiche emerse,
- Valutazione recesso anticipato,
- Trasmissione pratica al legale.

## ALLEGATO 1

### Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore

Versione del documento

Versione	Data	Descrizione
1°	31 marzo 2011	Condizioni di partecipazione
2°	25 Giugno 2014	Aggiornamento remunerazione partecipazione
3°	31 marzo 2015	Aggiornamento remunerazione partecipazione
4°	22 ottobre 2019	Aggiornamento

Il Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo ha previsto analoghe condizioni di partecipazione al capitale sociale degli enti cooperativi, siano esse in qualità di socio sovventore ai sensi dell'art. 4 L. 59/92, oppure in qualità di socio finanziatore ai sensi dell'art 2526 c.c., rappresentando quest'ultimo il più ampio *genus* in cui ricomprendere la *species* del socio sovventore.

Tali condizioni si applicano anche in caso di proroghe e rinnovi delle partecipazioni in scadenza.

In considerazione di circostanze particolari, anche legate alla natura strategica di iniziative di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo, valutate di volta in volta e adeguatamente motivate, il CdA può derogare a tali condizioni di partecipazione al capitale di rischio.

Allo stesso modo specifici strumenti di intervento e misure dedicate (es call, bandi, etc) adottati dal Fondo con specifica delibera del CdA, possono prevedere condizioni diverse.

In caso di interventi a favore di enti cooperativi aderenti a più centrali cooperative, c.d. interventi unitari, saranno applicate le condizioni più vantaggiose previste dai rispettivi fondi mutualistici.

**Le condizioni richieste da Fondosviluppo dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo partecipato**, pertanto in caso di assenza sarà necessario apportare le correlate modifiche statutarie.

In base alle specifiche previsioni statutarie dell'ente cooperativo partecipato e/o in caso di presenza di più soci sovventori/finanziatori, potrà essere richiesta l'adozione di un **apposito regolamento interno** della cooperativa che disciplina i rapporti tra la cooperativa stessa ed il socio sovventore/finanziatore Fondosviluppo secondo le condizioni determinate dal CdA:

#### Condizioni:

<b>emissione azioni socio sovventore e/o finanziatore</b>	<p>L'emissione delle quote/azioni di socio sovventore e/o di socio finanziatore è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa,</p> <p><b><u>dall'assemblea straordinaria dei soci (se lo statuto non disciplina la relativa emissione) oppure dall'assemblea ordinaria:</u></b></p> <p>La delibera deve stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo complessivo dell'emissione,</li> <li>- eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse,</li> <li>- prezzo di emissione,</li> <li>- termine minimo di durata del conferimento,</li> <li>- misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.</li> </ul>
---	---

<p><b>RECESSO</b></p> <p><b>AUTOMATISMO del recesso:</b></p> <p><i>alla scadenza, la partecipazione si trasforma in un credito del fondo, senza necessità di delibera di accoglimento del recesso da parte della partecipata</i></p>	<p>Il socio sovventore / finanziatore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio finanziatore/sovventore Fondosviluppo può recedere trascorsi da 3 a 7 anni, <b>di norma 5-7 anni</b> (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa).</p> <p>Nel caso di permanenza per un periodo di 7 anni il rientro della partecipazione avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25% .</p> <p>Il periodo minimo di permanenza decorre dalla data di sottoscrizione e versamento delle azioni da parte di Fondosviluppo.</p> <p>Il recesso avviene <b>a semplice richiesta</b>.</p> <p>La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso.</p> <p>La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo spa. In caso contrario si anticipa la data del recesso, che andrà a coincidere con la data del recesso stesso.</p> <p>Di norma, l'adesione ad altra centrale cooperativa senza la preventiva autorizzazione di Confcooperative, è causa di recesso anticipato rispetto al termine minimo di durata del conferimento.</p>
<p><b>Rinnovo della partecipazione</b></p> <p><b>Recesso parziale</b></p>	<p>Una volta venuto a scadenza il periodo minimo di permanenza, a fronte della presentazione di nuovo piano di sviluppo ed a seguito di nuova istruttoria tecnica, Fondosviluppo può :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberare di rinnovare la partecipazione, per massimo un ulteriore periodo di <b>norma di 3 anni</b>.</li> <li>- deliberare un <b>recesso parziale</b> e rinnovare la partecipazione per l'importo residuo, per massimo un ulteriore periodo di <b>norma di 3 anni</b>.</li> </ul>
<p><b>destinazione degli utili</b></p> <p><b>RIVALUTAZIONE</b></p> <p><b>DIVIDENDO MINIMO</b></p>	<p>L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;</li> <li>2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge;</li> <li>3. a <b>rivalutazione</b> del capitale sociale, pari al tasso di inflazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'<b>art. 7</b> della legge 59/92,</li> <li>4. a <b>dividendo minimo obbligatorio del 1,5%</b> annuo del valore della partecipazione del socio finanziatore/sovventore, recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci oppure se l'utile conseguito è incapiante.</li> <li>5. ad eventuali riserve divisibili tra i soci finanziatori/sovventori.</li> </ol> <p>Se la cooperativa distribuisce dividendi agli altri soci, a Fondosviluppo spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore all'1,5% annuo.</p> <p>Per i soci finanziatori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore ai limiti previsti dall'art. 2514 c.c. oltre che per la <i>species soci sovventori</i> non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L. 59/92).</p>
<p><b>RIMBORSI</b></p> <p><b>Liquidazione partecipazione</b></p>	<p>Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate rivalutate e aumentate in misura dell'1,5% annuo, se non già corrisposti annualmente,</p> <p><i>indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale,</i></p> <p>maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso e di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri possessori di strumenti finanziari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2535 c.c. la liquidazione della partecipazione dismessa dovrà avvenire entro 180 gg dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificato il recesso.</p>

<p><b>Prelazione in caso di scioglimento</b></p>	<p>All'atto dello scioglimento della cooperativa i soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale e degli altri soci sovventori /finanziatori non privilegiati.</p>
<p><b>Postergazione nella copertura perdite</b></p>	<p>Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/sovventori (Fondosviluppo) solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.</p>
<p><b>DIRITTI AMMINISTRATIVI</b></p>	<p>Ai soci finanziatori/sovventori a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.</p> <p>In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.)</p> <p>Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.</p>
<p><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p>Un Sindaco effettivo va scelto tra i soci finanziatori/sovventori se da essi richiesto.</p> <p>In alternativa oppure congiuntamente</p> <p>A Fondosviluppo spetta, se richiesto, la designazione di almeno un consigliere di amministrazione.</p>
<p><b>CONDIZIONI Eventuali fissate di volta in volta dal CdA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Recesso anticipato:</b> In caso di non rispetto del progetto imprenditoriale Fondosviluppo potrà recedere anche prima del termine minimo indicato.</li> <li>▪ <b>Accantonamento dividendi:</b> In caso di distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, il 50% dei dividendi stessi (al netto delle imposte) deve essere accantonato per il rimborso della partecipazione del capitale detenuto da Fondosviluppo SpA.</li> <li>▪ <b>Patto di riacquisto</b> della partecipazione, al valore di sottoscrizione rivalutato al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI /Istat su base annua) <b>+1,5% annuo</b>, o con terzi o con i soci dell'ente partecipato presenti al momento dell'ingresso di Fondosviluppo.</li> </ul>

## Allegato 2

### Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi

Versione del documento

Versione	Data	Descrizione
1°	6 Giugno 2017	Introduzione e condizioni SFP
2°	22 ottobre 2019	Aggiornamento

Fondosviluppo può sottoscrivere, a sostegno di piani di impresa cooperativa, **strumenti finanziari partecipativi** emessi dagli enti cooperativi ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2346 c.c. (c.d. "ibridi" tra titoli di partecipazione e titoli di debito), contribuendo così al loro rafforzamento patrimoniale.

Si tratta di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni ed emessi a fronte di apporti in nessun caso imputati a capitale sociale, che attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi determinati dal CdA di Fondosviluppo che ne specifica anche le modalità di liquidazione, come di seguito indicato in base ad una ampia autonomia negoziale riconosciuta dal legislatore per tali strumenti.

In considerazione di circostanze particolari, anche legate alla natura strategica di iniziative di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo, valutate di volta in volta e adeguatamente motivate, il CdA può derogare a tali condizioni.

Allo stesso modo specifici strumenti di intervento e misure dedicate (es call, bandi, etc) adottati dal Fondo con specifica delibera del CdA, possono prevedere condizioni diverse.

In caso di interventi a favore di enti cooperativi aderenti a più centrali cooperative, c.d. interventi unitari, saranno applicate le condizioni più vantaggiose previste dai rispettivi fondi mutualistici.

**Le condizioni richieste da Fondosviluppo dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo emittente**, pertanto in caso di assenza sarà necessario apportare le correlate modifiche statutarie.

In base alle specifiche previsioni statutarie dell'ente cooperativo partecipato e/o in caso di presenza di più possessori di SFP, potrà essere richiesta l'adozione di un **apposito regolamento interno** della cooperativa che disciplina i rapporti tra la cooperativa stessa e Fondosviluppo secondo le condizioni previste dal CdA:

#### **Caratteristiche generali:**

Tali strumenti, in base al combinato disposto degli artt. 2526 c.c. e 2346 c.c.,

- Non attribuiscono lo status di socio,
- non costituiscono apporto al capitale sociale,
- non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea generale dei soci,
- Costituiscono un specifica riserva del patrimonio netto, all'uopo prevista dallo statuto,
- Attribuiscono al rappresentante comune diritto di voto nell'assemblea separata di categoria, all'uopo prevista dallo statuto,
- Attribuiscono la facoltà di designare un componente del CdA o, in alternativa, del Collegio Sindacale,
- La delibera di emissione deve prevedere i diritti amministrativi e diritti patrimoniali, la durata, i criteri di liquidazione, l'incidenza delle perdite e la prelazione in caso di scioglimento, in linea con le previsioni statutarie.

Fondosviluppo ha fissato le seguenti condizioni, alla stessa stregua di quelle previste per la partecipazioni al capitale sociale sia in qualità di socio finanziatore che di socio sovventore:

<p><b>emissione SFP</b></p>	<p>L'emissione degli SFP è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa, dall'Assemblea ordinaria o straordinaria o dal CdA su delega dell'Assemblea se previsto dallo Statuto.</p> <p>La delibera di emissione deve stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo complessivo dell'emissione,</li> <li>- eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sugli SFP emessi,</li> <li>- prezzo di emissione,</li> <li>- termine minimo di durata dello strumento,</li> <li>- misura dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti</li> <li>- i criteri di liquidazione, l'incidenza delle perdite e la prelazione alla liquidazione in caso di scioglimento</li> </ul>
<p><b>Costituzione riserva speciale indisponibile</b></p>	<p>Tali apporti non verranno imputati al capitale sociale, ma dovranno invece confluire in un'apposita <b>riserva speciale indisponibile del patrimonio netto</b>, prevista dallo statuto.</p>
<p><b>DURATA</b></p>	<p>Il sottoscrittore di SFP dovrà indicare il periodo minimo di durata da 3 a 7 anni (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa), <b>di norma 5 -7 anni</b>, prima del quale non è ammesso il diritto alla relativa liquidazione.</p>
<p><b>Criteri di liquidazione</b></p>	<p>La delibera di emissione dovrà fissare di <b>norma in 5 -7 anni</b> il termine minimo di durata degli apporti effettuati a fronte della sottoscrizione degli strumenti finanziari, riconoscendo al possessore il diritto di richiedere, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, la relativa liquidazione.</p> <p>Il periodo decorre dalla data di sottoscrizione e versamento degli SFP da parte di Fondosviluppo.</p> <p>Nel caso di durata di 7 anni la liquidazione dello SFP avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25% .</p> <p>Trascorso tale periodo minimo di durata, il diritto alla liquidazione viene riconosciuto a fronte di semplice richiesta con un preavviso di almeno, di norma, 90 giorni.</p> <p>In caso di mancata richiesta la durata degli strumenti è prorogata di anno in anno.</p> <p>La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione ed è subordinata solo al previo soddisfacimento dei creditori sociali.</p> <p>La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata dello strumento finanziario sottoscritto da Fondosviluppo spa. In caso contrario si anticipa la data del diritto di richiedere la liquidazione.</p> <p>Di norma, l'adesione ad altra centrale cooperativa senza la preventiva autorizzazione di Confcooperative, determina il diritto alla liquidazione in anticipo rispetto al termine minimo di durata dello strumento finanziario sottoscritto.</p>



<p><b>remunerazione</b></p>	<p>Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono il diritto ad una remunerazione in denaro <u>non</u> rapportata agli utili, bensì consistente in un interesse sull'apporto patrimoniale effettuato, nella <b>misura minima annuale dell' 1,5%</b>, calcolata con riferimento all'investimento effettuato, fermi restando in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514, primo comma, lettera b) del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.</p>
<p><b>Prelazione in caso di scioglimento</b></p>	<p>All'atto dello scioglimento della cooperativa i sottoscrittori di SFP hanno diritto di prelazione nella liquidazione rispetto al rimborso del capitale sociale ai soci cooperatori e ai soci sovventori/finanziatori, almeno per l'intero valore nominale di sottoscrizione.</p>
<p><b>Postergazione nella copertura perdite</b></p>	<p>In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci cooperatori, dai soci sovventori e dai soci finanziatori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.</p> <p>Tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, saranno pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dai soci cooperatori, dai soci sovventori e dai soci finanziatori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.</p>
<p><b>Diritto di voto</b></p> <p><b>Assemblea speciale di categoria</b></p>	<p>Ai possessori degli strumenti finanziari non spetta in nessun caso il diritto di voto nell'assemblea generale della Cooperativa; essi tuttavia hanno diritto di intervenire.</p> <p>I possessori degli SFP possono votare nell'assemblea separata di categoria, prevista all'uopo dallo statuto, che delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2541 del Codice Civile .</p> <p>In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari essi nominano un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2541 c.c.; in caso contrario le determinazioni sulle materie riservate all'assemblea separata di categoria sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che l'art 2541 riserva al rappresentante comune.</p> <p>Il componente del consiglio di amministrazione nominato su designazione dei possessori degli strumenti finanziari, svolge altresì le funzioni di rappresentante comune.</p> <p>Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo alla assemblea speciale, questa è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogni qualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.</p> <p>Il rappresentante comune, ai sensi dell'art 2541 c.c. può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del Codice Civile ed ottenerne estratti, può assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.</p>
<p><b>Consiglio di Amministrazione o Collegio sindacale</b></p>	<p>I possessori degli strumenti finanziari hanno il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un componente effettivo del Collegio Sindacale della Cooperativa;</p> <p>Tale nomina viene effettuata in sede di assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'assemblea speciale di categoria.</p>

### Allegato 3 Spese di istruttoria

Versione del documento

Versione	Data	Descrizione
1°	25 Giugno 2014	Aggiornamento Regolamento
2°	6 Giugno 2017	Aggiornamento Regolamento, conferma percentuali
3°	24 Luglio 2018	Riduzione percentuali

Al momento dell'erogazione dell'intervento finanziario diretto deliberato dal Consiglio di Amministrazione sia sotto forma di mutuo che di partecipazione al capitale di rischio, saranno trattenuti, a titolo di concorso alle spese di istruttoria i seguenti costi così determinati in base all'importo dell'intervento:

- Intervento fino ad € 500.000: 0,30%
- Intervento fino ad € 1.000.000: 0,20%
- Intervento oltre € 1.000.000: 0,10%

In ogni caso è dovuto un importo minimo di € 600,00.

Tali parametri sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte del Consiglio di Amministrazione.

### Allegato 4 Tassi di interesse mutui

Versione documento, ultimi tre aggiornamenti

Versione	Data	Descrizione
1°	20 Dicembre 2016	Aggiornamento tassi
2°	18 Luglio 2017	Aggiornamento tassi
3°	24 Luglio 2018	Aggiornamento tassi
4à	22 ottobre 2019	Aggiornamento tassi

Il Consiglio di Amministrazione determina periodicamente i tassi di interessi da applicare ai finanziamenti erogati a favore delle cooperative, tenuto conto dei tassi di interesse di mercato, delle garanzie prestate e della localizzazione del beneficiario:

Descrizione	Centro-Nord	Regioni a minore sviluppo (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata)	WBO	Start Up	Primi passi
Mutui garantiti da Cooperfidi	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Mutui assistiti da garanzie	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>			
Mutui Chirografari	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>			

